

STATUTO

L'ISOLA DELLE ROSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OPPIDO LUCANO PZ VIA G. DI
VITTORIO 13

Numero REA: PZ - 143079

Codice fiscale: 01902850765

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

ro zero) interamente versato nelle casse sociali.

ARTICOLO 5 - AMMINISTRAZIONE

A comporre il Consiglio di Amministrazione, sino a revoca o dimissioni, vengono nominati:

- **MANNIELLO MARIANTONIETTA** sopra generalizzata, quale "**Presidente**";
- **GALLICCHIO MARIROSA**, sopra generalizzata, quale "**Vice Presidente**";
- **CILLO ANGELA**, sopra generalizzata, quale "**Consigliere**";

che accettano la rispettiva carica dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità.

ARTICOLO 6 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2014.

ARTICOLO 7 - DELEGHE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene dai componenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società Cooperativa e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese. All'uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre da solo nel testo del presente atto e nello statuto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 8 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della Cooperativa.

Le parti dichiarano che le spese per la costituzione della presente Cooperativa ammontano a circa **Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero)**.

L'organizzazione ed il funzionamento della Cooperativa sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel **Comune di OPPI-DO LUCANO (PZ)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle d.a.t. del c.c., la Società Cooperativa denominata "**L'ISOLA DELLE ROSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della leg-

ge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art. 1 della L. 381/91, 1° comma (gestione prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione dell' 8 novembre 1996, n. 153) è giustificata dalla natura dell'intervento sociale, orientato prevalentemente nel settore del disagio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla persona che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fino ad una piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

(attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)

Area minori, adolescenti e giovani:

· Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca – piccoli e grandi,

spazio gioco.

- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- Centri di pronto intervento.
- Servizi di vacanza per minori.
- Centri ricreativi diurni.
- Centri di aggregazione giovanile.
- Attività educativa di strada.
- Attività di animazione del territorio.
- Consultori familiari e per l'affido.
- Assistenza domiciliare a minori.
- Servizi residenziali per minori.
- Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani:

- Cure domiciliari per anziani.
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- Assistenza domiciliare infermieristica.
- Telesoccorso e teleassistenza.
- Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.
- Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.
- Gestione di Residenza Socio Assistenziale.
- Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.
- Day Hospital.
- Centri diurni integrati.
- Servizi di assistenza notturna.
- Soggiorni climatici per anziani.
- Servizi di riabilitazione anche domiciliare.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

- Centri socio educativi per disabili.
- Centri residenziali per disabili.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.
- Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.
- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
- Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

· Azioni preventive del disagio sociale.

· Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.

· Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.

· Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.

· Appartamenti protetti.

· Centri di ascolto.

· Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.

· Interventi di assistenza a malati terminali.

· Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.

· Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

· Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

· Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

· Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.

· Centri diurni di prima accoglienza e similari.

· Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

· Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente.

· Attività e servizi di assistenza domiciliare.

· Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.

· Servizi e centri di riabilitazione.

· Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

· Attività di formazione e consulenza.

· Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

· Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

- Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
 - Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.
 - Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.
 - Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.
- Area formazione del personale dei servizi socio – sanitari ed educativi:**
- Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.
 - Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.
 - Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.
 - Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali e educativi.
 - Formazione per gli adulti e il volontariato.
 - Attività socio-assistenziali e sanitarie nell'ambito della neuro-psichiatria infantile e della riabilitazione.
- (attività di cui alla lett. B art. 1 L. 381/91)
- Area ecologia e ambiente:**
- Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.
 - Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi.
 - Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo.
 - Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).
 - Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali.
 - Depurazione e trattamento delle acque.
 - Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.
 - Vigilanza ecologica-ambientale.
- Area verde e florovivaismo:**
- Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.
 - Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.
 - Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.
 - Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.
 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica:

- Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.
- Meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.
- Produzione ed elaborazione di software.
- Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi.
- Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie.
- Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati.
- Servizi di telecomunicazione.
- Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio.
- Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi.

Area manifatturiera:

- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.
- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.
- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.
- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi e/o in prestito d'uso o comodato.
- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

Area pulizia civile e industriale:

Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.

- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

Area lavanderia:

- Laboratori di lavanderia e stireria industriale , noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.
- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

Area ristorazione:

- Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.).
- Costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci aziendali, self – services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.
- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.
- Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati.
- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per

conto terzi o con la partecipazione di terzi.

Servizi vari:

- Gestione impianti sportivi.
 - Gestione centralini e portinerie.
 - La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;
 - La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;
 - La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa;
 - La prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio;
 - La installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;
 - La verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;
 - La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;
 - La gestione dei servizi di autisti ed hostess;
 - La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;
 - La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;
 - La gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e ricettive in genere;
 - La gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti
 - La gestione di servizi condominiali;
 - L'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative utili alla qualificazione del personale;
 - La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari;
 - L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;
 - La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;
 - Gestione archivi pubblici e privati;
 - La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero:
Il trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisici e psichici delle persone anziane e di minori.
In forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.
- Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibili. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Organo di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci operatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Organo di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)** ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10 (dieci).

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Organo di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Organo di Amministrazione il proposto acquirente ed il Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Organo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Organo di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo

corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 (un) voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro;
- 2 (due) voti da 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) fino a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) euro;
- 3 (tre) voti da 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) fino a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro;
- 4 (quattro) voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da parte dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori del mancato versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b), c) ed e), dovranno

no provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
 - 4) dalla riserva straordinaria;
 - 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
- Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 13 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale se obbligatorio per legge.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, let-

tera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori e nel caso di Consiglio di amministrazione alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice presidente;
4. procede all'eventuale nomina dei membri dell'organo di controllo e, ove

richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 2479 per le quali occorre la maggioranza assoluta dei soci.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente

all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente dell'organo amministrativo o dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente e/o un Consigliere delegato.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga

la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico e il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera, potrà con-

ferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 ORGANO DI CONTROLLO

Qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno o quando sia obbligatorio ai sensi dell'art. 2477 c.c., viene nominato un organo di controllo ed anche di revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligarietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il corrispettivo dell'organo di controllo o di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies c.c.

Art. 42 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina dell'Organo di Controllo, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clauso-

la di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindici-mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Potenza.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Cause di scioglimento)

La Cooperativa si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 e 2482 ter;
- per deliberazione dell'Assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 47 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle

venti unità."

Ai sensi dell'art. 111 Ter disposizioni di attuazione del c.c. si dichiara che l'indirizzo della società è il seguente:

Comune di OPPIDO LUCANO (PZ) alla Via G. Di Vittorio n. 13.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli quindici per facciate cinquantotto ho dato lettura alle parti che lo approvano, viene sottoscritto alle ore diciassette.

Firmato

Manniello Mariantonietta

Angela Cillo

Marirosa Gallicchio

Beatrice Simone notaio sigillo